



Ordinanza sugli impianti a bassa tensione: rapporto annuale 2016

La sicurezza innanzi tutto | L'ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ha effettuato in oltre 5.400 casi il controllo periodico delle installazioni elettriche.

TESTO PETER REY, DANIEL OTTI

L'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) disciplina le condizioni per il lavoro su impianti elettrici a bassa tensione e il controllo di tali impianti. L'ordinanza affida all'ESTI svariati compiti. Ne fanno parte tra l'altro il rilascio (e la revoca) di autorizzazioni d'installazione, di autorizzazioni sostitutive e di autorizzazioni di controllo, il riconoscimento dell'equivalenza di formazioni in elettrotecnica effettuate all'estero, con una professione regolamentata in Svizzera nel ramo delle installazioni elettriche, l'organizzazione di esami per persone, che intendono diventare titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione, nonché l'imposizione del controllo periodico di impianti. L'ESTI attribuisce inoltre particolare importanza all'informazione del ramo e del pubblico. L'ESTI pubblica perciò regolarmente delle comunicazioni che trattano tematiche selezionate relative all'OIBT.

Alla fine del 2016 erano in vigore 5.804 (nell'anno precedente 5.590) autorizzazioni generali d'installazione, 25 (20) autorizzazioni sostitutive e 2.580 (2.541) autorizzazioni di controllo. Per il controllo e la sorveglianza delle autorizzazioni generali d'installazione e delle autorizzazioni sostitutive l'ESTI ha investito parecchie centinaia di ore; sono stati inoltre ispezionati 593 (541) titolari di un'autorizzazione di controllo. In 2 (1) casi si è dovuta revocare l'autorizzazione generale d'installazione per imprese. L'ESTI ha inoltre esaminato 62 (239) casi per possibili violazioni dell'OIBT, dai quali sono risultate 38 (125) denunce all'Ufficio federale dell'energia UFE. Inoltre l'Ispettorato ha verificato in 317 (200) casi le qualifiche professionali di persone con forma-

zione elettrotecnica estera. L'ESTI infine ha potuto chiudere 5.479 (4.356) casi relativi all'imposizione del controllo periodico.

Autorizzazioni generali d'installazione

Il 31 dicembre 2016 1.362 (1.245) persone fisiche e 4.442 (4.345) imprese erano in possesso di un'autorizzazione generale d'installazione.

Sistema di sorveglianza

Per quanto riguarda la conformità alla legislazione non viene effettuata nessuna verifica a intervalli regolari dei titolari di autorizzazioni. Dopo la verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e il rilascio della stessa da parte dell'ESTI, il titolare dell'autorizzazione è lui stesso responsabile di attenersi alle disposizioni legali. In caso di indizi di comportamento illecito, l'ESTI deve però assumere un ruolo attivo, sia in base a quanto accertato autonomamente, sia in base a segnalazioni da parte di terzi (gestori di reti, organi di controllo indipendenti e organi d'ispezione accreditati, concorrenti, proprietari di impianti elettrici ecc.). In tale ambito l'ESTI ha ispezionato oltre due dozzine d'imprese con autorizzazione d'installazione generale, effettuando sui lavori di installazione controlli campione di qualità in cantiere.

Denunce

Sono stati esaminati 62 (239) casi per possibili violazioni dell'OIBT passibili di pena (esecuzione di installazioni senza autorizzazione, esecuzione di controlli senza autorizzazione, violazioni dell'obbligo del titolare dell'autorizzazione). Sulla scorta dell'ordinanza

del DATEC (RS 734.241) sul trasferimento di competenze di inchiesta nell'ambito delle procedure penali amministrative all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, l'Ispettorato esegue le prime operazioni di inchiesta; in particolare, può effettuare interrogatori e raccogliere informazioni presso le autorità. Ne sono risultate 38 (125) denunce all'UFE.

Denunce per aver eseguito installazioni senza autorizzazione (art. 42 lett. a OIBT)

Sono state sporte 23 (76) denunce. 18 (51) denunce riguardavano cittadini svizzeri, 5 (25) denunce riguardavano imprese con sede in uno Stato dell'UE.

Denunce per aver eseguito controlli senza autorizzazione (art. 42 lett. b OIBT)

Sono state sporte 3 (2) denunce, che riguardavano tutte cittadini svizzeri.

Denunce per violazioni dell'obbligo del titolare dell'autorizzazione (art. 42 lett. c OIBT)

Ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT contravviene in particolare agli obblighi connessi con l'autorizzazione chi non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli o consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi. Sono state sporte 12 (47) denunce, che riguardavano tutte cittadini svizzeri.

Revoca dell'autorizzazione generale d'installazione

In 2 (1) casi si è dovuto revocare l'autorizzazione generale d'installazione



per imprese, poiché le condizioni per il suo rilascio non erano più soddisfatte.

Autorizzazioni sostitutive

Sabato, 31 dicembre 2016, 25 (20) imprese erano titolari di un'autorizzazione sostitutiva. Quest'ultima può essere rilasciata dall'ESTI, se temporaneamente un'impresa non impiega nessuna persona del mestiere (installatore elettricista diplomato o persona che ha superato con successo l'esame pratico). L'autorizzazione sostitutiva è valida sei mesi; a determinate condizioni essa può essere prorogata al massimo di sei mesi.

Fintanto che l'impresa è in possesso di un'autorizzazione sostitutiva, l'ESTI deve sorvegliare le attività d'installazione con particolare attenzione. Viene ispezionata l'impresa stessa (organizzazione, attrezzatura, ecc.) e almeno un lavoro d'installazione in corso.

Autorizzazioni di controllo

Il 31 dicembre 2016 (894) 894 persone fisiche e 1.686 (1.647) persone giuridiche erano in possesso di un'autorizzazione di controllo.

Sono stati ispezionati 593 (541) titolari di un'autorizzazione di controllo. Lo scopo del controllo è di appurare se il titolare soddisfa ancora le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Ogni titolare di un'autorizzazione viene controllato almeno una volta entro un periodo di tempo che va da cinque ai sette anni.

Sono state constatate le seguenti lacune (in ordine decrescente di frequenza):

- il perfezionamento è insufficiente (53 casi);
- gli strumenti di misurazione non vengono calibrati a intervalli regolari (53 casi);
- il dispositivo di protezione individuale (DPI) non è completo (47 casi);
- le norme tecniche (EN 61439, EN 60204, EN 50160) menzionate nel protocollo di prova e di misura non sono disponibili;
- non vi è chiarezza sul fatto se sia necessario un ulteriore controllo una volta eliminati i difetti (19 casi);
- non vi è chiarezza sul fatto se si debba sorvegliare il termine per l'eliminazione di difetti riscontrati durante i controlli degli impianti (19 casi);

- la versione attuale della norma per le installazioni a bassa tensione NIBT non è disponibile (18 casi);
- i fatti, che esigono una modifica dell'autorizzazione di controllo, non vengono notificati all'ESTI (11 casi);
- non vi è chiarezza sul fatto se debba essere redatta una documentazione di sicurezza anche per l'eliminazione dei difetti (9 casi);
- mancano i protocolli di prova e di misura, che fungono da base per la documentazione di sicurezza (7 casi);
- è violato il principio dell'indipendenza dei controlli (art. 31 OIBT) (2 casi).

Esami per titolari designati di un'autorizzazione limitata

Le persone con una formazione in elettrotecnica effettuata in Svizzera, che intendono diventare titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione (autorizzazione per lavori di installazione interni all'azienda, autorizzazione per lavori d'installazione ad impianti speciali, autorizzazione di raccordo), ma che non soddisfano pienamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, possono sostenere un esame presso l'ESTI a determinate condizioni. L'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3) disciplina i dettagli di tali esami. Sulla base di questa ordinanza l'ESTI organizza l'esame di elettricista di fabbrica, l'esame per installazioni speciali a bassa tensione, nonché l'esame per il raccordo di prodotti elettrici a bassa tensione.

L'ESTI ha esaminato 663 candidati. 484 candidati, ossia il 73%, hanno superato l'esame.

L'Ispettorato ha poi rilasciato un nuovo regolamento relativo all'esame di elettricista di fabbrica e all'esame per lavori d'installazione di impianti elettrici speciali, aggiornando il regolamento attuale sull'esame per il raccordo di prodotti elettrici a bassa tensione.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Riconoscimento dell'equivalenza di formazioni effettuate all'estero

Chi ha portato a termine la sua formazione all'estero e intende esercitare in Svizzera in maniera duratura una professione elettrotecnica regolamentata

(installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve richiedere all'ESTI il riconoscimento dell'equivalenza delle sue qualifiche professionali estere con la formazione impartita in Svizzera, al fine di essere autorizzato ad esercitare la professione desiderata in Svizzera.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS la procedura di riconoscimento si basa sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La Direttiva fa parte dell'Allegato III dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità Europea ed i suoi stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS O.142.112.681).

In una prima fase l'ESTI verifica se il richiedente soddisfa le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale. Un tale riconoscimento presuppone segnatamente un'attività di una certa durata a titolo indipendente o in qualità di capo d'azienda o in un'altra posizione dirigenziale. Inoltre è in parte richiesta una formazione di una certa durata minima.

Se il richiedente non soddisfa le esigenze per il riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale, viene effettuato un confronto delle formazioni. All'occorrenza la verifica delle formazioni si limita alle materie, che sono rilevanti in Svizzera per la costruzione, la modifica e la riparazione sicure di impianti elettrici a bassa tensione.

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch



Se sulla base del confronto delle formazioni non si possono constatare differenze sostanziali, l'ESTI decide che la formazione effettuata all'estero è equivalente a quella svizzera. Se invece sulla scorta del confronto delle formazioni si constatano differenze sostanziali, con possibili effetti per la realizzazione, modifica e manutenzione sicure di installazioni elettriche, l'ESTI verifica in una fase ulteriore, se tali differenze possono essere compensate dalle conoscenze acquisite dal richiedente nell'ambito della pratica professionale nel proprio Paese di origine, in un altro Stato membro.

Solo se sussistono differenze sostanziali, che non possono essere compensate dall'esperienza professionale, l'ESTI dispone dei provvedimenti di compensazione. Questi ultimi consistono in un tirocinio di adattamento della durata massima di 36 mesi o in una prova attitudinale presso l'Ispettorato. Il richiedente può scegliere se desidera portare a termine il tirocinio di adattamento o sottoporsi alla prova attitudinale. Se il richiedente opta per il tirocinio di adattamento, sta in seguito all'ESTI decidere di verificare nell'ambito di una valutazione di questo tirocinio, se il richiedente ha acquisito le conoscenze mancanti. Tale valutazione può avvenire ad esempio mediante un colloquio tecnico. Se il richiedente opta per la prova attitudinale, avrà diritto a ripetere la prova qualora non la superi.

La procedura per cittadini di Stati terzi - con questo termine si intendono tutti gli Stati, che non fanno parte né dell'UE né dell'AELS - si basa sull'art. 8, cpv. 3 e sull'art. 10, cpv. 3, lett. a OIBT, in combinazione con gli articoli 69-69c dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101). Presenta solo piccole differenze rispetto alla procedura come da direttiva 2005/36/CE. La differenza principale risiede nel fatto che non è previsto un riconoscimento dell'equivalenza soltanto sulla base dell'esperienza professionale. Inoltre, un riconoscimento può avvenire solo se nel Paese d'origine il richiedente ha raggiunto un livello di formazione uguale a quello per cui pretende l'equivalenza in Svizzera.

L'ESTI ha trattato circa 221 (120) domande di cittadini di uno Stato dell'UE per il riconoscimento dell'equivalenza della loro formazione con una professione elettrotecnica regolamen-

tata in Svizzera. Oltre la metà delle domande proveniva da cittadini tedeschi. Le restanti domande sono state presentate da cittadini italiani, francesi, austriaci, portoghesi, polacchi, ungheresi, sloveni, cechi, rumeni e croati. In oltre 120 casi - si trattava in gran parte di formazioni in elettrotecnica effettuate in Germania - l'ESTI ha deciso che la formazione effettuata all'estero era equivalente a quella svizzera. In poco più di 60 casi l'ESTI ha disposto un provvedimento di compensazione. In 30 casi l'ESTI non ha preso in considerazione la richiesta, poiché nonostante ripetuti solleciti i richiedenti non hanno presentato i documenti essenziali per l'esame dell'equivalenza. Gli altri casi sono stati dichiarati liquidati per ritiro della domanda.

L'ESTI non ha ricevuto domande provenienti da cittadini di uno Stato dell'AELS.

L'ESTI ha trattato anche 8 (13) richieste di cittadini di Stati terzi (Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Tunisia, Turchia). In un caso era data l'equivalenza della formazione effettuata all'estero con quella svizzera. Negli altri casi l'Ispettorato ha disposto un provvedimento di compensazione.

Prestatori di servizi provenienti da Stati appartenenti all'UE/AELS

Se nell'ambito della libera circolazione delle persone una persona proveniente da uno Stato dell'UE/AELS intende fornire in Svizzera una prestazione di servizi durante 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile in una professione regolamentata nel ramo delle installazioni elettriche (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve dapprima inoltrare una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Successivamente l'ESTI controlla se le qualifiche professionali di questa persona sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. Se l'ESTI arriva alla conclusione che le qualifiche professionali sono sufficienti, informa il prestatore di servizi che è abilitato ad esercitare la professione in Svizzera. Allo stesso tempo l'ESTI rilascia al prestatore di servizi l'autorizzazione d'installazione necessaria per svolgere l'attività professionale. Tale autorizzazione è valida per

l'anno civile corrente. Il prestatore di servizi deve rinnovare la dichiarazione presso la SEFRI per ogni anno civile successivo. La procedura rimane la stessa di quella per le dichiarazioni iniziali.

Se le qualifiche professionali differiscono in misura significativa dai requisiti applicabili in Svizzera per praticare la professione regolamentata e se le differenze in questione possono costituire un pericolo per la salute o sicurezza pubbliche, il prestatore di servizi ha la possibilità di sostenere una prova attitudinale presso l'ESTI. L'esame può essere ripetuto una sola volta.

In 88 (77) casi l'ESTI ha verificato le qualifiche professionali di prestatori di servizi provenienti da uno Stato dell'UE. 57 casi riguardavano prestatori di servizi provenienti dalla Germania. Gli altri prestatori di servizi provenivano - in ordine decrescente di frequenza - da Austria, Francia, Italia, Romania e Portogallo. Nella maggior parte dei casi le qualifiche professionali sono state considerate sufficienti dall'ESTI. Negli altri casi l'ESTI ha disposto una prova attitudinale, che non è stata superata da nessuno dei candidati. Alcuni candidati non si sono presentati alla prova senza giustificazione.

In altri 30 casi i prestatori di servizio provenienti da Germania, Austria, Italia, Francia, Paesi Bassi e Polonia hanno rinnovato la dichiarazione presso la SEFRI. L'ESTI ha potuto rinnovare in tutti i casi l'autorizzazione per un anno civile, visto che non si sono avute modifiche nei dati originariamente comunicati per l'autorizzazione per impianti.

Chi intenzionalmente o per negligenza viola un obbligo di notifica presso la SEFRI in accordo all'art. 7, cpv. 1, lett. b della Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; RS 935.01), in combinazione con l'art. 15 dell'Ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS; RS 935.011), è passibile di pena. L'azione penale è di competenza dei Cantoni. In quattro casi l'ESTI ha inoltrato denuncia presso le autorità penali cantonali per violazione dell'obbligo di notifica in accordo a LDPS/ODPS. Interssati erano tre cittadini spagnoli e un cittadino italiano.



Imposizione del controllo periodico di impianti

In virtù dell'art. 36 cpv. 1 OIBT, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i gestori di rete invitano per iscritto i proprietari degli impianti elettrici alimentati dalla loro rete di distribuzione della corrente a bassa tensione a presentare entro la fine del periodo di controllo un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37. Il rapporto certifica che gli impianti sono esenti da difetti. Se dopo questa richiesta e due solleciti da parte del gestore della rete il proprietario non adempie ai suoi obblighi, il gestore della rete affida l'imposizione del controllo periodico all'ESTI.

In seguito l'ESTI fissa al proprietario un ultimo termine e in caso di omissione commina una decisione soggetta a tassa. Un'eventuale decisione comporta una comminazione di pena in caso d'inosservanza di detta decisione. Se il proprietario non adempie ai suoi obblighi, viene denunciato all'UFE; al proprietario viene inoltre comminata una decisione esecutiva. Se il proprietario persiste nel non adempiere ai suoi obblighi, l'ESTI emana una decisione esecutiva soggetta a tassa, che comprende l'esecuzione sostitutiva, a spese del proprietario.

Al fine di imporre il controllo periodico degli impianti, l'ESTI ha notificato un sollecito a 5.404 (4.796) proprietari inadempienti, ha emanato 1.362 (1.077) decisioni soggette a tassa, ha inoltrato all'UFE 281 (237) denunce per inosservanza della decisione, ha comminato 281 (237) decisioni esecutive soggette a tassa, di cui ne ha emanato 157 (137) e in 42 casi (16) ha eseguito il controllo coercitivamente. 5.497 (4.356) casi potevano essere chiusi dopo la presentazione del rapporto periodico di sicurezza, alcuni dei quali ancora risalenti all'anno 2015.

Comunicazioni dell'ESTI

L'ESTI pubblica regolarmente comunicazioni che trattano tematiche legate all'OIBT. Nel sito internet www.esti.admin.ch Documentazione > ESTI Comunicazioni > OIBT/NIBT > 2016 sono stati pubblicati i testi seguenti:

- Autorizzazioni limitate per persone con formazione effettuata all'estero - Procedimento e disposizioni applicabili;
- Rapporto periodico di sicurezza di titolari di un'autorizzazione per lavori di installazione all'interno di un'impresa;
- Modifica di autorizzazioni d'installazione e di controlli - Obbligo di informare sui fatti;
- Installazione di impianti fotovoltaici - Difetti rilevati frequentemente in occasione del collaudo;
- Deroga per lavori di manutenzione e riparazione su impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria in edifici;
- Nuovi regolamenti per gli esami in accordo all'art. 21 OIBT;
- Impianti elettrici in zone di protezione contro le esplosioni 0 e 20 nonché 1 e 21 - Alcune particolarità.

Va particolarmente evidenziata la prima comunicazione segnalata. Qui si riporta che chi ha superato l'esame di formazione elettrotecnica all'estero e intende diventare titolare di un'autorizzazione limitata d'installazione in Svizzera deve far riconoscere la propria formazione presso l'ESTI e sottoporsi alla procedura per persone provenienti dagli Stati UE/AELS, in accordo alle prescrizioni della direttiva 2005/36/CE o, per persone provenienti da Stati terzi, in accordo alle prescrizioni dell'ordinanza OFPr.

Valutazione e prospettive

Il numero di casi per eventuale violazione dell'OIBT e relativa denuncia

all'UFE è notevolmente diminuito rispetto all'anno precedente. L'ESTI correla la diminuzione essenzialmente a due motivi: si sono ricevute meno segnalazioni da parte di terzi, e le operazioni di inchiesta erano complessivamente più complesse.

Le ispezioni regolari dei titolari di un'autorizzazione di controllo hanno avuto un effetto positivo. Per quanto riguarda i difetti più spesso constatati - formazione continua insufficiente, strumenti di misura non calibrati a intervalli regolari, dispositivi di protezione individuale non completi - le percentuali sono ora inferiori ai dieci per cento.

Con la procedura di verifica delle qualifiche professionali di persone con una formazione in elettrotecnica effettuata all'estero viene garantito che in Svizzera i lavori d'installazione di impianti elettrici possano essere effettuati soltanto da persone con capacità sufficienti. Il numero di domande di riconoscimento dell'equivalenza di formazioni effettuate all'estero trattate dall'ESTI è ancora sensibilmente aumentato rispetto all'anno precedente (da circa 200 a oltre 300). Per il 2017 sono attese nuovamente almeno 300 richieste.

L'imposizione del controllo periodico delle installazioni è un affare di massa. L'esecuzione coercitiva dei controlli periodici da parte degli ispettori dell'ESTI è correlata a notevoli oneri e non sempre piacevole. Per il 2017 l'ESTI prevede cifre analoghe a quelle del 2016.

L'OIBT è in revisione. Prevedibilmente nella seconda metà del 2017 entrerà in vigore l'ordinanza in parte riveduta. Non si prevede che comporti modifiche essenziali per l'ESTI a riguardo dei compiti indicati.

Autori

Peter Rey, Capo servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, Direttore ESTI
→ ESTI, 8320 Fehraltorf